SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore; VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004. n. 308: VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ____; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data e : VISTA la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; ACQUISITO il secondo parere della Commissione VIII della Camera dei deputati in data : VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ____; SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(Modifiche all'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 64 è così sostituito:

"Articolo 64. Distretti idrografici.

- 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici.
- a) distretto idrografico del Po, comprendente:
- il bacino idrografico del Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- il bacino idrografico, Fissaro Tartaro Canalbianco già bacino interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- i bacini idrografici minori della Romagna;
- b) Il distretto idrografico del Nord Est, comprendente i seguenti bacini idrografici:
- il bacino idrografico dell'Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- il bacino idrografico Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- il bacino idrografico del Lemene, già bacino interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- i bacini idrografici del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali e ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- la laguna di Venezia e il suo bacino scolante;
- c) il distretto idrografico della Liguria, comprendente:
- bacini idrografici della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183:
- d) il distretto idrografico della Toscana, comprendente:
- il bacino idrografico Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183·
- i bacini idrografici della Toscana, già bacini regionali minori ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- il bacino idrografico del Serchio;
- e) il distretto idrografico Tevere e dei bacini regionali minori del Lazio comprendente:
- il bacino idrografico del Tevere già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- il bacino idrografico del Liri Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- i bacini idrografici del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183:
- f) il distretto idrografico della Campania comprendente:
- il bacino idrografico del Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- i bacini idrografici della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- g) il distretto idrografico della Calabria, comprendente:

- bacini idrografici della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- h) il distretto idrografico delle Marche, comprendente:
- bacini idrografici della Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183;
- i) il distretto idrografico dell'Abruzzo, comprendente:
- bacini idrografici della Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183:
- j) il distretto idrografico della Molise, comprendente:
- bacini idrografici della Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183:
- k) il distretto idrografico della Puglia, comprendente
- bacini idrografici della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183:
- 1) il distretto idrografico della Basilicata, comprendente:
- bacini idrografici della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183:
- m) il distretto idrografico della Sicilia, comprendente:
- bacini idrografici della Sicilia già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989
 n. 183;
- n) il distretto idrografico della Sardegna, comprendente:
- bacini idrografici della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183.
- 2. I seguenti bacini idrografici, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183, saranno assegnati ai distretti indicati al precedente comma 1, in base agli accordi che verranno in proposito definiti dalle regioni interessate. In mancanza di indicazioni in proposito da parte delle regioni interessate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini interregionali saranno assegnati ai rispettivi distretti con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- il bacino idrografico interregionale del fiume Conca;
- il bacino idrografico interregionale del fiume Marecchia;
- il bacino idrografico interregionale del fiume Reno;
- il bacino idrografico del fiume Tronto;
- il bacino idrografico del fiume Sangro;
- il bacino idrografico del fiume Trigno;
- il bacino idrografico del fiume Saccione;
- il bacino idrografico del fiume Fortore;
- il bacino idrografico del fiume Ofanto;
- il bacino idrografico del fiume Bradano;
- il bacino idrografico del fiume Sinni,;
- il bacino idrografico del fiume Magra;
- il bacino idrografico del fiume Fiora;
- il bacino idrografico del fiume Sele;
- il bacino idrografico del fiume Lao;
- il bacino idrografico del fiume del Noce.
- 3. Le acque costiere prospicienti alla linea di costa dei diversi distretti sono assegnate agli stessi. Nel caso delle acque costiere prospicienti le regioni Marche, Emilia –

Romagna, Veneto e Friuli –Venezia Giulia è istituito presso l'Autorità di distretto del Po un coordinamento delle autorità di distretto del Po, del Nord Est e delle Marche per la gestione delle problematiche comuni relative alle acque costiere.

- 4. Le acque sotterranee che ricadono interamente in un bacino idrografico sono assegnate al distretto idrografico di competenza. Alla assegnazione delle acque sotterranee che non ricadono interamente in un bacino idrografico provvederà con decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta delle Autorità di distretto, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 5. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia."

(Modifiche all'art. 98 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'articolo 98 è così sostituito:

Articolo 98. (Risparmio idrico).

- 1. Al fine di tutelare l'acqua come bene comune coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano i principi e le misure di cui al presente articolo.
- 2. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo.
- **3**. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
- 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, nel rispetto di linee guida da emanarsi entro 120 giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico, approvano specifiche norme e specifiche misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi, ed in particolare:
- a) per il risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti;
- b) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
- c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
- e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
- f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano:
- g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
- h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.
- 5. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.
- 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, adotta un regolamento per la

definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Osservatorio sui servizi idrici di cui all'articolo 161, ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi."

(Modifiche all'art. 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 99 è così sostituito:

Articolo 99. (Riutilizzo dell'acqua).

- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. In attesa di emanazione del suddetto decreto restano valide le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n 185 del 12 giugno 2003.
- 2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
- 3. Nelle norme e nelle misure regionali di cui al comma 2 sono indicati in particolare:
- a) le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche generali emanate ai sensi del comma 1;
- b) le modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
- c) incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo.".

(Introduzione dell'art. 62 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

"Articolo 62 bis (Informazione e consultazione pubblica)

- 1. Le Autorità di distretto, le regioni e le autorità d'ambito, ciascuno per la parte di propria competenza, favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di settore, dei piani di tutela delle acque e dei piani d'ambito. A tal fine le Autorità di distretto e le regioni ognuno per quanto di competenza, promuovono e definiscono opportune forme e regole di consultazione con tutte le parti interessate.
- 2. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità previste dall'art. 55. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette, ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.
- **3**. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, le autorità competenti faranno riferimento alle indicazioni contenute nell'allegato 12 al presente decreto.".

(Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 253, dopo il comma 3, è inserito il seguente "comma 3 bis. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonchè quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento".

(Modifiche all'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 300, comma 1, dopo le parole "quest'ultima" sono aggiunte le seguenti parole: "ivi incluso l'inquinamento atmosferico".

(Modifiche all'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'articolo 311 è così sostituito:

"Articolo 311

(Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale)

- 1. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi un danno all'ambiente come definito dall'articolo 300, comma 1, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato alla riparazione della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.
- 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonchè gli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, anche esercitando l'azione civile in sede penale, agiscono per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procedono ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
- **3**. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.
- 4. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
- **5**. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre, anche in sede penale, le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
- **6**. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per la riparazione e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
- 7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.
- **8**. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- **3**. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.